

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE PROVE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA.

Visto il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 105, comma 3, lett. c);

Visto l'art. 123 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” e s.m.i.;

Visto il D. M. n. 17 del 26 gennaio 2011 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, come modificato dal D. M. n. 34 del 1 febbraio 2024, entrato in vigore il 6 aprile 2024;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 801 del 14/05/2024 di approvazione “Nuove disposizioni attuative per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”;

Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 197 del 15.12.2011 “Regolamento per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola”

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e s.m.i.;

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Bando pubblico detta la disciplina per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di:

- **insegnante di teoria di autoscuola;**
- **istruttore di guida di autoscuola.**

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a sostenere gli esami i candidati che alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione risultino in possesso dei requisiti e dei titoli di seguito riportati:

1) per i candidati all’esame di abilitazione ad insegnante di teoria che abbiano conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria ^(nota 1)
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità.

2) per i candidati all'esame di abilitazione ad insegnante di teoria che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria ^(nota 2);
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità.

3) per i candidati all'esame di abilitazione ad istruttore di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida ^(nota3);
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, in corso di validità, comprendente alternativamente:
 - a) almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - b) almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
 - c) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore ^(nota 4).

4) per i candidati all'esame di abilitazione ad istruttore di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida ^(nota 5);
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità, comprendente alternativamente:
 - a) almeno le categorie BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - b) almeno le categorie A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - c) almeno le categorie BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - d) almeno le categorie A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - e) almeno le categorie BE e CE speciali, ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore ^(nota 6).

Si precisa che:

- per “**diploma di scuola secondaria di secondo grado**” si intende esclusivamente l’attestato di diploma conseguito a seguito di esame di maturità, come precisato dalla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Civile n. 14554 del 21/05/2024^(nota 7);
- **il titolo di studio conseguito all'estero** deve essere prodotto dall’interessato unitamente alla documentazione relativa al suo riconoscimento, rilasciata dall’autorità italiana o rappresentanza diplomatica nel paese di conseguimento dello stesso. In particolare il riconoscimento del titolo di studio finale, conseguito in Stati diversi dall’Italia, si ottiene attraverso la procedura di equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani.

Il requisito della patente si intende posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.

E' inoltre richiesto il possesso della **residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Reggio Emilia**. Non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Reggio Emilia il solo domicilio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione all'esame deve essere presentata entro il 12 Maggio 2025.

Coloro che intendono sostenere l’esame devono inviare la domanda di ammissione all’indirizzo di posta certificata della Provincia di Reggio Emilia provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it indicando nell’oggetto “**Domanda di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria/istruttore di guida**”

Per la domanda **deve essere utilizzato esclusivamente il modello reperibile sul sito web** della Provincia di Reggio Emilia: [Provincia di Reggio Emilia » Esame per l’abilitazione all’attività di Insegnante/Istruttore di Scuola Guida](#)

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato pdf:

- **attestazione del pagamento di € 60,00** per diritti di segreteria, tramite il sistema PagoPa, raggiungibile al seguente link: <https://pagamenti.provincia.re.it/PagamentiOnline/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/5>
con causale pagamento: “*esame di istruttore e/o insegnante di scuola guida*”. In nessun caso la somma versata per la partecipazione verrà restituita.
- **marca da bollo** del valore di € 16,00, da apporre alla domanda di partecipazione e debitamente annullata;
- **copia del titolo di studio richiesto per l'accesso all'esame**. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero produrre DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA / EQUIVALENZA attestante la corrispondenza - l'equiparazione, a tutti gli effetti giuridici, del titolo conseguito all'estero ad analogo titolo di studio italiano.
- copia di un **documento di riconoscimento in corso di validità**;
- per i cittadini extra UE, copia del **permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità**;
- copia della **patente di guida** in corso di validità;
- copia dell’**attestato di formazione iniziale da insegnante di teoria/istruttore di guida**, oppure eventuale copia dell’**attestato di frequenza del corso integrativo** pratico ai fini dell’estensione dell’abilitazione da istruttore, conseguito a seguito di un corso di formazione autorizzato secondo le modalità previste dal D.M. 17/2011^(nota 8);
- copia dell’**attestato riportante il superamento della prova d'esame già sostenuta con esito positivo da meno di 2 anni**. Si precisa che coloro che abbiano già svolto l’esame secondo le nuove procedure del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 34/2024 e superato una o più prove d’esame previste per l’abilitazione richiesta, ne conservano la validità per due anni dal superamento della prova quiz.

I candidati che partecipano per ottenere sia l’abilitazione da insegnante che quella da istruttore devono presentare **due domande distinte con due distinti versamenti da € 60,00** e le domande devono essere inoltrate alla PEC della Provincia **con due distinti invii**.

Dopo l’invio telematico della domanda di ammissione all’esame il sistema di protocollazione genera automaticamente il numero di protocollo (desumibile consultando il messaggio di avvenuta protocollazione e ricezione della pratica trasmessa a mezzo pec). Si consiglia di annotare e conservare tale **codice identificativo del candidato** poiché sarà utilizzato da questo Ente nelle comunicazioni pubblicate sul sito web www.provincia.re.it relative all’esame (elenco degli ammessi, calendario degli esami elenco degli idonei/non idonei).

ART. 4 – ESAME PER L’ABILITAZIONE DA INSEGNANTE DI TEORIA

L’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all’Allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, e si articola come

segue:

- 1) **una prima prova scritta**, di seguito “**prova quiz**”, della durata di 30 minuti e consistente nella compilazione di due schede quiz di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”, in uso alla data di scadenza del presente Bando. La prova si intende superata ed il candidato è ammesso a sostenere la prova successiva qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande;
- 2) **una seconda prova scritta** in cui il candidato tratta sinteticamente, nel tempo massimo di due ore tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascun tema non inferiore a cinque e complessivo non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo, la prova scritta può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.
- 3) **una simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo, la prova di simulazione di una lezione di teoria può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.
- 4) **una prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo, la prova di simulazione di una lezione di teoria può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.

L'istruttore di guida già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da insegnante di teoria come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l'abilitazione da insegnante di teoria, con esclusione della prova quiz.

ART. 5 – ESAME PER L'ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, e si articola come segue:

- 1) **una prima prova scritta**, di seguito “**prova quiz**”, della durata di 30 minuti e consistente nella compilazione corretta di due schede quiz di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”, in uso alla data di scadenza del presente Bando. La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande;
- 2) **una seconda prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo, la prova orale può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.
- 3) **una terza prova pratica** per dimostrare la capacità di istruzione alla guida:
 - a) di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - b) di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - c) di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - d) di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

Supera la **terza prova pratica**, il candidato che ha ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a dodici su venti (se la prova richiede l'impiego di due veicoli) o diciotto su trenta (se la prova richiede l'impiego di tre veicoli), e comunque per ciascuna prova prevista un punteggio non inferiore a cinque su dieci.

In caso di esito negativo, la prova pratica può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.

I candidati all'abilitazione ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola in possesso delle **categorie di patenti BE e CE speciali** sostengono la prova quiz e la prova orale.

L'insegnante di teoria già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove d'esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.

L'istruttore di guida già abilitato per l'istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, frequenta un corso integrativo di formazione pratica^(nota 9) e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, secondo le modalità di cui al presente articolo. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova su autobus è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE DI GUIDA

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono avere le caratteristiche tecniche di cui all'allegato II, lettera B, al D. Lgs. 59/2011, devono essere idonei all'uso di autoscuola e possono essere messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica.

I veicoli utilizzati devono essere forniti a cura e spese del candidato interessato e devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame, a tutela della Commissione e del membro della stessa, conducente dei veicoli durante le prove. Tale condizione deve essere dimostrata producendo la polizza ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra, da consegnare alla Commissione il giorno di svolgimento delle prove pratiche insieme all'apposito modulo di consenso all'uso.

Il mancato rispetto di quanto sopra elencato in merito alle caratteristiche dei veicoli, alla disponibilità degli stessi, nonché la mancata copertura assicurativa dei veicoli utilizzati in sede di svolgimento della prova di capacità di istruzione alla guida, comporterà l'esclusione dalle prove medesime e dall'intera procedura d'esame.

ART. 7 - SEDE E CALENDARIO ESAMI

Ad esito dell'istruttoria delle domande di partecipazione ricevute, si provvederà ad **ammettere con riserva** tutti i candidati che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti.

Il giorno **24 Maggio 2025** verrà **pubblicato**, sul sito web istituzionale [Provincia di Reggio Emilia » Esame per l'abilitazione all'attività di Insegnante/Istruttore di Scuola Guida](#), **l'elenco dei candidati ammessi all'esame** – indicati con il codice identificativo corrispondente al numero di protocollo della domanda - e **il calendario delle prove con valore di convocazione**.

I candidati devono presentarsi nella giornata, nel luogo e nell'ora indicati, muniti di un documento di identità in corso di validità, la domanda di ammissione in originale corredata di tutti gli allegati, e in particolare con l'attestato in originale della formazione iniziale di insegnante o istruttore di guida (o l'eventuale attestato integrativo di istruttore) trasmessi con PEC.

La mancata partecipazione alle prove d'esame, ovvero la presentazione in ritardo rispetto all'ora di convocazione, comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

ART. 8 – ESITI DELL'ESAME

Al termine di tutte le prove d'esame, affinché si proceda al rilascio degli attestati abilitativi, la Commissione forma l'elenco dei candidati risultati idonei. L'esito degli esami e l'elenco dei candidati idonei e non idonei vengono pubblicati sul sito web della Provincia di Reggio Emilia.

Per la consegna degli attestati abilitativi conseguiti, l'ufficio provvederà ad informare i candidati idonei tramite i recapiti telefonici e/o e-mail indicati nelle domande di partecipazione. Al momento del ritiro dell'attestato, che dovrà essere effettuato presso la sede della Provincia di Reggio Emilia di Corso Garibaldi n. 26 nella data e orario concordato, ciascun abilitato dovrà presentare una marca da bollo di Euro 16,00 che verrà apposta sull'attestato rilasciato e consegnare l'originale dell'attestato di formazione di abilitazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

ART. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Tutte le informazioni relative all'esame sono pubblicate sul sito web della Provincia di Reggio Emilia: [Provincia di Reggio Emilia » Esame per l'abilitazione all'attività di Insegnante/Istruttore di Scuola Guida](#)

In tutte le suddette comunicazioni i candidati saranno identificati esclusivamente con il numero di protocollazione, attribuito a seguito di ricezione della domanda di ammissione di cui all'art. 3 del presente bando.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Reggio Emilia effettuerà controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame e del rilascio dell'attestato abilitativo.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

- telefono: 0522 - 444330, 444388, 444316
- email: trasporti@provincia.re.it, a.romilio@provincia.re.it, p.ruina@provincia.re.it

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Merlo.

L'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del regolamento europeo 2016/679 di seguito "GDPR" la Provincia di Reggio Emilia in qualità di titolare del trattamento e' in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge, istituzionali e per le finalità indicate nel presente documento. I dati personali contenuti nella domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della provincia di Reggio Emilia secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal d.p.r. 318/1999. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il titolare o il responsabile all'indirizzo mail: dpo@provincia.re.it oppure recandosi presso l'ufficio protocollo dell'ente utilizzando l'apposito modulo.

Il responsabile della protezione dei dati (dpo) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@provincia.re.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a dpo@provincia.re.it oppure consultabile sul sito dell'ente.

Reggio Emilia,

Il Dirigente
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio
Dott. Ing. Valerio Bussei

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

(nota 1) Conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo le modalità precedenti (corso di 145 ore)

(nota 2) A decorrere dal 6 aprile 2024, il corso di formazione iniziale deve essere svolto integralmente presso la sede di un solo soggetto erogatore a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 123 co. 10-bis del C.d.S., e deve essere articolato in una parte teorica di 160 ore sugli argomenti di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

(nota 3) Conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo le modalità precedenti (corso teorico di 80 ore e pratico di 40 o 32 ore).

(nota 4) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 2, e dell'art. 6, co. 1, lett. d), n. 5), del D.M. n. 17/2011.

(nota 5) A decorrere dal 6 aprile 2024, il corso di formazione iniziale deve essere svolto integralmente presso la sede di un solo soggetto erogatore a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 123 co. 10-bis del C.d.S., e deve essere articolato sulla base del programma di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 ossia in una parte teorica di 90 ore per tutte le tipologie di abilitazione ed in una parte pratica da 26, 32 o 38 ore a seconda delle categorie di patenti per le quali si chiede l'abilitazione all'istruzione alla guida. I candidati istruttori di cui all'art. 5 co. 2 del D.M. 17/2011 sono esonerati dalla parte pratica del corso.

(nota 6) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 2, e dell'art. 6, co. 1, lett. d), n. 5), del D.M. n. 17/2011

(nota 7) A diritto vigente, le scuole secondarie di secondo grado rappresentano il secondo ciclo dell'istruzione di cui fanno parte: i licei (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane); gli istituti tecnici (settore economico e settore tecnologico); gli istituti professionali (settore servizi e settore industria e artigianato). Tutti hanno durata quinquennale.

(nota 8) Si precisa che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 34/2024 le nuove disposizioni sui corsi di formazione e sugli esami abilitativi da insegnante e istruttore si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (ossia dal 6 aprile 2024), e si applicano "ai corsi di formazione autorizzati o avviati" da tale data; "ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell'avvio o autorizzazione dei corsi stessi", fatta salva l'obbligatorietà di svolgere gli esami esclusivamente secondo le nuove procedure a decorrere dal 6 aprile 2025 e "ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore". L'articolo precisa inoltre che è consentita la compartecipazione ai corsi erogati secondo le nuove procedure anche a coloro che "intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina".

(nota 9) In particolare, per coloro che hanno frequentato il corso di formazione iniziale da istruttore di guida avviato prima del 6 aprile 2024, il corso integrativo solo pratico consta di 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo; per coloro che hanno frequentato il corso di formazione iniziale da istruttore di guida avviato dopo il 6 aprile 2024, il corso integrativo solo pratico consta di 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A e/o 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus a seconda della tipologia di abilitazione richiesta.